

CATTOLICA& ATTIVITÀ PROFESSIONALE PROFESSIONE ASSEVERATORE

ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI
DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



SET INFORMATIVO

Il presente Set Informativo di Cattolica&Attività Professionale PROFESSIONE ASSEVERATORE si compone di:

- DIP;
- DIP Aggiuntivo;
- Condizioni di assicurazione.

Un contratto semplice e chiaro: il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 28.06.2025

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI ALLA VITA. cattolica.it
scarica l'app     

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale

DIP - Documento informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A. Prodotto: Cattolica&Attività Professionale - Professione ASSEVERATORE
Polizza Asseverazione/Attestazione art. 119 D.L. n. 34/2020
convertito in legge in data 17 luglio 2020 e successive
modifiche/integrazioni

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Professionale verso terzi di Geometri, Ingegneri, Architetti, Società di Ingegneria per l'attività di Asseverazione/Attestazione di cui all'art. 119 D.L. n. 34/2020 convertito in legge in data 17 luglio 2020 e successive modifiche/integrazioni.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI

✓ La copertura tiene indenne l'Assicurato, di quanto questi è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente causate a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'espletamento dell'attività di asseverazione ed attestazione della congruità delle spese sostenute ai sensi dell'art. 119 commi 13 e 14 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, specificatamente riportata all'interno delle Condizioni di Assicurazione.

La copertura copre l'asseverazione ed attestazione della congruità delle spese sostenute riferita agli interventi di:

- ✓ efficienza energetica (ecobonus) e/o riduzione del rischio sismico (sismabonus) oggetto dell'attività di asseverazione/attestazione assicurata;
- ✓ restauro delle facciate (bonus facciate) oggetto di agevolazione; recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazioni) degli immobili oggetto di agevolazione.

✓ La Garanzia comprende i danni patrimoniali cagionati a terzi derivanti da omissioni o ritardi nelle comunicazioni previste dall'art. 119 comma 13 lettera a) e dall'art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio).

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il limite di risarcimento per Sinistro e per anno.



Che cosa non è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Non sono considerati terzi:

- ✗ le persone la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione;
- ✗ se l'Assicurato è una società, gli amministratori e le persone che si trovano con essi nei rapporti di cui al punto successivo;
- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- ✗ le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui al punto precedente rivestono la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore o ne esercitano il controllo, che fanno parte dello stesso gruppo societario;
- ✗ i collaboratori, gli ausiliari, gli assistenti e i dipendenti dell'Assicurato.

L'Assicurazione non copre i danni:

- ✗ da attività di progettazione, direzione lavori e collaudo;
- ✗ da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato eccedenti quelle imposte dalle leggi;
- ✗ trattamento di dati personali o divulgazione di fatti o notizie coperti dall'obbligo del segreto professionale.
- ✗ in occasione di lavori di efficienza energetica/riduzione del rischio sismico eseguiti dall'Assicurato o dai soggetti che non sono considerati terzi;
- ✗ in caso di dolo;
- ✗ da sanzioni amministrative direttamente inflitte all'Assicurato in caso di attestazioni o asseverazioni infedeli;
- ✗ da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software ed hardware;
- ✗ da mancato possesso dei requisiti stabiliti dalla legge da parte dell'Assicurato;
- ✗ da mancato accoglimento della domanda di bonus per fatti ed eventi che non derivano dall'attività oggetto dell'assicurazione;
- ✗ da Cyber Risk ossia qualsiasi disservizio o guasto, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, ad atti dolosi che danno luogo o provocano:
 - manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione e ogni altro evento che produce modifiche a dati, codici, programmi software;
 - attacchi informatici/computer hacking;
 - computer virus o programmi affini;
 - danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi;
- ✗ da violazione del D.Lgs. 101/2018 e successive modifiche e integrazioni in materia di protezione dei dati;

L'Assicurazione, inoltre, non copre per i danni:

- ✗ connessi con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- ✗ connessi con l'inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato, nonché quelli connessi con interruzioni, impoverimenti o deviazioni di sorgenti o corsi - di acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo ed è suscettibile di sfruttamento;
- ✗ di qualunque natura direttamente o indirettamente che derivano dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto, i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente che derivano da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono Limiti di indennizzo/risarcimento, Franchigie e Scoperti che sono riportati in Polizza e contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

- Per Franchigia si intende la parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
- Per Scoperto si intende la percentuale di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione vale per i Sinistri che avvengono nel territorio italiano, per le attività svolte in Italia.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- all'attivazione delle Garanzie, **rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, comunicare**, durante il periodo di validità delle Garanzie, **a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.**
- **comunicare** a Generali Italia l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- **in caso di Sinistro, presentare denuncia a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 3 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.**
- **far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.**

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.

La rateizzazione può essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza alcuna maggiorazione), trimestrale (con una maggiorazione del Premio del 3,5% su base annua) o semestrale (con una maggiorazione del Premio del 2,5% su base annua). Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.

Il Premio deve essere pagato tramite bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario; POS o, se disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per pagamenti in Agenzia o tramite l'area riservata al Contraente – c.d. Home Insurance), oppure con denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha durata annuale e ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione se originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo (claims made).

È prevista una copertura postuma per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia e pervenute per la prima volta all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei 10 anni successivi alla cessazione del contratto stesso, se non diversamente pattuito e indicato specificatamente in Polizza.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione prestata cessa alla scadenza stabilita in Polizza senza necessità di disdetta.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione, tramite richiesta a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In tal caso Generali Italia rimborsa il Premio al netto delle imposte entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Cattolica&Attività Professionale - Professione ASSEVERATORE

Polizza Asseverazione/Attestazione art. 119 D.L. n. 34/2020 convertito in legge in data 17 luglio 2020

e successive modifiche/integrazioni

data di aggiornamento: 28.06.2025

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.P.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generalitaly.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non sono previste OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- Scoperto 10% per Sinistro, minimo 1.000,00 euro per ogni terzo danneggiato e massimo di 7.500,00 euro.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto al cliente che ha espresso i bisogni Protezione del patrimonio ed è destinato, come target elettivo, ai liberi professionisti esercenti la professione di Geometra, Ingegnere, Architetto, Società di Ingegneria per l'attività di Asseverazione/Attestazione di cui all'art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito in legge in data 17 luglio 2020 e successive modifiche/integrazioni, svolta nei modi e nei termini previsti dalle normative di riferimento che regolamentano l'attività.



Quali costi devo sostenere?

Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 22% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo è ricevuto da Generali Italia, la stessa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e a dare contemporaneamente notizia della trasmissione al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Mediazione	Se è già stata effettuata la perizia contrattuale o nei casi non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria. La mediazione costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), PEC: generali_mediazione@pec.generaligroup.com. Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia secondo le modalità indicate nel decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è pari al: - 21,25%, cui si aggiunge l'1% di addizionale antiracket – antiusura, per le Garanzie di Responsabilità civile (aliquota fiscale totale 22,25%);
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE;
- VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE;
- PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO;
- CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;
- SEGNALARE UN SINISTRO.

Struttura

Le Condizioni di assicurazione sono composte da:

- Definizioni;
- Norme che disciplinano la Sezione Responsabilità Civile Professionale
- Norme che disciplinano il contratto di assicurazione in generale;
- Norme che operano in caso di sinistro.

DEFINIZIONI

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Franchigia	La parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Perdite patrimoniali	I danni patrimoniali (capitali, interessi e spese) che non sono la conseguenza diretta o indiretta di danni materiali o di danni corporali.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Scoperto	La parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno.



NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare, quale **civilmente responsabile ai sensi di legge**, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per perdite patrimoniali **involontariamente e direttamente cagionate a terzi** in conseguenza di errori **personalmente** commessi **nell'espletamento dell'attività di asseverazione ed attestazione svolta dall'Assicurato stesso**, in qualità di Tecnico Abilitato ai sensi dell'art. 119 commi 13 e 14 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito in legge in data 17 luglio 2020 e successive modifiche/integrazioni **ed esplicitamente dichiarata in Polizza tra quelle di seguito riportate**:

- Asseverazione dei requisiti stabiliti dalla legge agli interventi di efficienza energetica ed asseverazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi di efficienza energetica oggetto di agevolazione **(c.d. Eco Bonus)**;
- Asseverazione dell'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico ed attestazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi di riduzione del rischio sismico oggetto di agevolazione **(c.d. Sisma Bonus)**;
- Asseverazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi di restauro delle facciate oggetto di agevolazione **(c.d. Bonus facciate)**;
- Asseverazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio degli immobili oggetto di agevolazione **(c.d. Bonus ristrutturazioni)**.

Sono inoltre compresi in garanzia anche i danni patrimoniali cagionati a terzi derivanti da omissioni o ritardi nelle comunicazioni previste dall'art. 119 comma 13 lettera a) e dall'art. 121, commi 1 e 2, del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), sopra indicato.

Come opera la copertura

Gli interventi oggetto dell'attività di asseverazione/attestazione, interessano l'immobile identificato e per il valore asseverato esplicitamente dichiarato in Polizza.

MASSIMALE

L'assicurazione è prestata sino a concorrenza del massimale indicato in Polizza che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro e anno assicurativo. Rimangono fermi eventuali sottolimiti se presenti.

Ci sono limiti di copertura

SCOPERTO

Per quanto non diversamente disciplinato l'assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.000,00 per ogni terzo danneggiato ed il massimo di Euro 7.500,00. Resta inoltre convenuto tra le parti che il risarcimento del danno se spettante in termini di Polizza, è corrisposto al terzo danneggiato per intero e Generali Italia recupera la franchigia e/o lo scoperto previsti direttamente dall'Assicurato.

Art. 1.2 Pluralità di assicurati - responsabilità solidale

Il massimale stabilito in Polizza per ogni richiesta di risarcimento rappresenta il limite di esposizione di Generali Italia **anche in caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati nella stessa Polizza**.

Nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, derivante anche dalla partecipazione dell'Assicurato ad "ASSOCIAZIONI TEMPORANEE PROFESSIONALI", l'assicurazione opera **esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato** in ragione della gravità della propria colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre è **escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà**.

Art. 1.3 Studio associato o società professionali

Se l'attività per la quale è prestata l'assicurazione è esercitata in forma associata o societaria, agli effetti della presente assicurazione assumono la qualifica di "Assicurati" tutti i professionisti, che svolgono l'attività di asseverazione e attestazione oggetto dell'assicurazione, specificatamente indicati in Polizza.

Si precisa che **non sono considerati terzi gli Assicurati fra loro e le persone che si trovano con gli Assicurati nei rapporti di parentela, ai sensi dell'Art. 1.7 Soggetti non considerati terzi**.



Art. 1.4 Non cumulabilità copertura assicurativa

La copertura assicurativa prestata risulta indipendente e svincolata da qualsiasi altra copertura assicurativa intestata all'assicurato. Ne consegue che **il massimale della presente copertura non risulta in alcun modo cumulabile con altra Polizza** stipulata dall'assicurato relativamente all'attività professionale.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.5 Esclusioni

Generali Italia non indennizza in caso:

- a) di danni derivanti dall'attività di progettazione, direzione lavori e collaudo;
- b) di danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato eccedenti quelle imposte dalle leggi;
- c) di danni che derivano dal trattamento di dati personali o dalla divulgazione di fatti o notizie coperti dall'obbligo del segreto professionale;
- d) di danni cagionati a terzi in esecuzione dei lavori effettuati dall'Assicurato stesso o dai soggetti di cui all'Art. 1.7 anche se riferiti a strutture oggetto dell'attività di asseverazione/attestazione, ferma restando la validità della copertura in relazione all'attività di asseverazione ed attestazione di cui all'Art. 1.1;
- e) di danni cagionati a terzi in caso di dolo;
- f) di sanzioni amministrative direttamente inflitte all'Assicurato in caso di attestazioni o asseverazioni infedeli;
- g) di danni derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software ed hardware;
- h) di mancato possesso dei requisiti stabiliti dalla legge da parte dell'Assicurato;
- i) di danni derivanti da mancato accoglimento della domanda di Bonus per fatti ed eventi non derivanti dall'attività oggetto dell'assicurazione;
- j) di Cyber Risk ossia qualsiasi disservizio o guasto, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, ad atti dolosi che danno luogo o provocano:
 1. manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione e ogni altro evento che produce modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o a ogni altro set di istruzioni di programmazione;
 2. attacchi informatici/computer hacking;
 3. computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
 4. danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno è causato da incendio, esplosione o scoppio);
- k) di violazione del D.Lgs. 101/2018 e successive modifiche e integrazioni in materia di protezione dei dati.

Art. 1.6 Rischi atomici e inquinamento

L'assicurazione non vale per i danni connessi con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). Sono anche esclusi i danni:

- connessi con l'inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato, nonché quelli connessi con interruzioni, impoverimenti o deviazioni di sorgenti o corsi - di acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo ed è suscettibile di sfruttamento;
- di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto, i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Art. 1.7 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- a) le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- b) nel caso in cui l'assicurato è una società, gli amministratori e le persone che si trovano con essi nei rapporti di cui alla successiva lettera c);



- c) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- d) i collaboratori, gli ausiliari, gli assistenti e i dipendenti dell'Assicurato;
- e) le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lett. c) rivestono la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore o ne esercitano il controllo, ovvero fanno parte dello stesso "gruppo" (la situazione di controllo si determina in relazione a quanto previsto dall'articolo 2359 del C.C.).



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzia	Scoperto	Limite di indennizzo
Responsabilità civile dell'Asseverazione	10% per sinistro con il minimo di 1.000,00 euro per ogni terzo danneggiato e il massimo di 7.500,00.	Massimale indicato in Polizza



Dove vale la copertura?

Art. 1.8 Estensione territoriale

L'assicurazione vale, se i sinistri avvengono in territorio italiano, per le attività svolte in Italia.

NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

L'assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente che formano parte integrante della presente assicurazione (anche agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 del Codice civile).

Generali Italia si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti a fornire i chiarimenti e a esibire le documentazioni necessarie.

Art. 2.2 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso (Art. 1897 del Codice civile).

Art. 2.3 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in Polizza. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.

Art. 2.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.5 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.

Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle "Condizioni di Assicurazione".



Quando e come devo pagare?

Art. 2.7 Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia.

Il premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico, o del giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito salvo buon fine degli addebiti. Per la prima rata il premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA; o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito; per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il premio è addebitato su conto corrente (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei premi scaduti, il premio, anche frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

 **ATTENZIONE:** il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è condizione necessaria affinché l'assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non è operante.

 Salvo buon fine: la Garanzia opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in Polizza anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia; ciò a condizione che il pagamento del Premio venga successivamente accreditato. In caso contrario la Garanzia non opera o rimane sospesa.

Art. 2.8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.9 Inizio della copertura e durata della polizza

La copertura assicurativa ha **durata annuale senza tacito rinnovo**.

Art. 2.10 Inizio e termine dell'assicurazione (claims made)

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione **se originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo e denunciate nei termini previsti dall'Art. 3.1 Obblighi in caso di sinistro**.

Se il sinistro si realizza attraverso più atti successivi si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere **il primo atto**.

Art. 2.11 Postuma

In parziale deroga a quanto previsto dall'Art. 2.10 Inizio e termine dell'assicurazione (claims made), l'assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di



efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta all'Assicurato, od ai suoi aventi diritto, nei **dieci anni successivi alla cessazione del contratto stesso, salvo quanto diversamente pattuito e indicato specificatamente in Polizza**, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, sempreché denunciate a Generali Italia nei modi, limiti e termini previsti nell'Art. 3.1 Obblighi in caso di sinistro.

In tal caso il massimale è unico per l'intero periodo assicurativo e corrisponde al massimale previsto dalla Polizza in corso al momento della cessazione dell'attività assicurata.



Come posso disdire la polizza?

Art. 2.12 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato **interamente** mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC cattolica@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. **L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.**

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 3.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato **deve inviare denuncia scritta** a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza **entro 3 giorni dalla data** in cui esso è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere:

- numero della Polizza e nome dell'agenzia alla quale il contratto è assegnato,
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso,
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

In ogni caso l'Assicurato deve:

- far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario,
- fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

In caso di inadempimento si applica l'art. 1915 del Codice civile.

Art. 3.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa designando, dove occorre, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Ci sono limiti di copertura

Se la somma dovuta al danneggiato supera il limite del massimale sopra indicato, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Generali Italia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

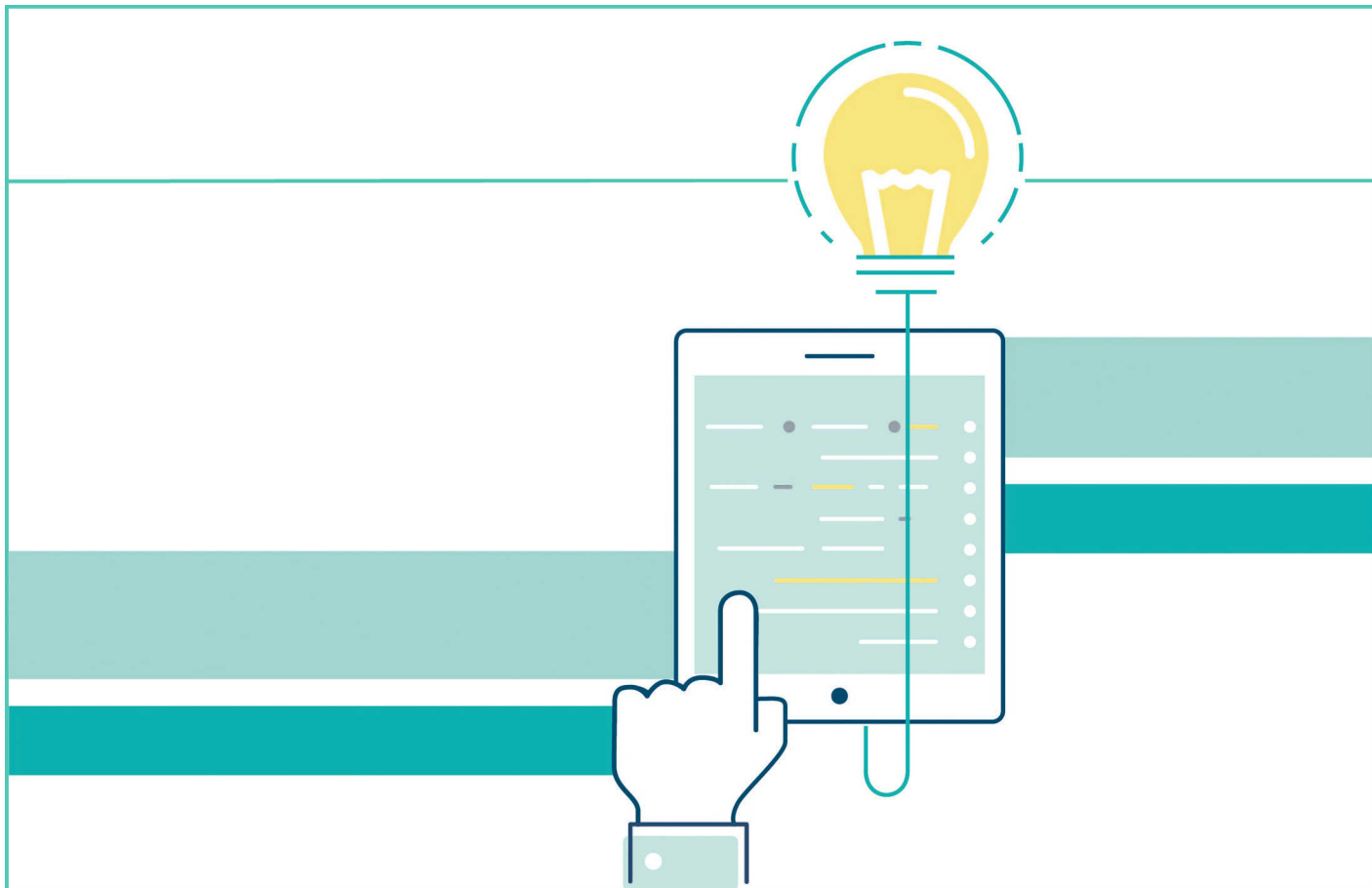
Art. 3.3 Termine per il pagamento del sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente /Assicurato o del terzo danneggiato.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.



MODULO RC DELL'ASSEVERAZIONE

PAG.

Struttura	1
DEFINIZIONI	1
NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	2
 Che cosa è assicurato?	2
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	2
Con quali condizioni operative assicuriamo	2
Art. 1.2 Pluralità di assicurati - responsabilità solidale	2
Art. 1.3 Studio associato o società professionali	2
Art. 1.4 Non cumulabilità copertura assicurativa	2
 Che cosa NON è assicurato?	3
Art. 1.5 Esclusioni	3
Art. 1.6 Rischi atomici e inquinamento	3
Art. 1.7 Soggetti non considerati terzi	3
 Ci sono limiti di copertura?	4
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	4
 Dove vale la copertura?	4
Art. 1.8 Estensione territoriale	4
NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE	5



	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	5
	Art. 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio	5
	Art. 2.2 Diminuzione del rischio	5
	Art. 2.3 Altre assicurazioni	5
	Art. 2.4 Modifiche dell'assicurazione	5
	Art. 2.5 Rinvio alle norme di legge	5
	Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	5
	Quando e come devo pagare?	5
	Art. 2.7 Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione	5
	Art. 2.8 Oneri fiscali	6
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	6
	Art. 2.9 Inizio della copertura e durata della polizza	6
	Art. 2.10 Inizio e termine dell'assicurazione (claims made)	6
	Art. 2.11 Postuma	6
	Come posso disdire la polizza?	7
	Art. 2.12 Diritto di ripensamento	7
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	8
	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	8
	Art. 3.1 Obblighi in caso di sinistro	8
	Art. 3.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali	8
	Art. 3.3 Termine per il pagamento del sinistro	8

